

ALLEGATO A



REGIONE LAZIO

Assessorato all’Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione
Direzione regionale Formazione Professionale, FSE e altri
interventi cofinanziati

ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE EROGANO
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO
NELLA REGIONE LAZIO

Direttiva

INDICE

PREMESSA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 DEFINIZIONE DI ACCREDITAMENTO
- ART. 2 DISCIPLINA GIURIDICA
- ART. 3 DESTINATARI
- ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA SEDE OPERATIVA
- ART. 5 TIPOLOGIE DI ACCREDITAMENTO
- ART. 6 AMBITI DELL'ACCREDITAMENTO
- ART. 7 ACCREDITAMENTO PER UTENZE SPECIALI

CAPO II CRITERI DI ACCREDITAMENTO

- ART. 8 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO
- ART. 9 RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE
- ART. 10 AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
- ART. 11 CAPACITÀ GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI
- ART. 12 EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE
- ART. 13 INTERRELAZIONI MATURE CON IL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO PRESENTE SUL TERRITORIO

CAPO III IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

- ART. 14 MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
- ART. 15 PROCEDURE DELL'ACCREDITAMENTO
- ART. 16 CASI DI SOSPENSIONE E REVOCÀ DELL'ACCREDITAMENTO
- ART. 17 ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI ACCREDITATI E AUTORIZZATI
- ART. 18 SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO OPERATIVO
- ART. 19 NORME TRANSITORIE

ALLEGATI

ALLEGATO I TABELLE OPERATIVE

TABELLA 0 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

TABELLA A - RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE

TABELLA B - AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

TABELLA C - CAPACITÀ GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI

TABELLA D - EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE

TABELLA E - INTERRELAZIONI MATURE CON IL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO DEL TERRITORIO

ALLEGATO II MODELLI RELATIVI ALLE TABELLE OPERATIVE

- 1. MODELLO DI CARTA DELLA QUALITÀ**
- 2. MODELLO DI DOCUMENTO DI OSSERVAZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Premessa

Con il presente documento la Regione Lazio definisce un dispositivo operativo che prevede la realizzazione di un percorso finalizzato ad introdurre standard di qualità nel sistema di orientamento e formazione professionale, con garanzie preventive sulle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti accreditati.

Il nuovo sistema di accreditamento ha l'obiettivo di aggiornare e rinnovare sia il processo che i criteri e i requisiti per accedere all'accreditamento al fine di rendere il sistema più aderente al contesto regionale, puntando ad innalzare la qualità dell'offerta formativa del territorio in risposta all'evoluzione della domanda sociale e dei fabbisogni formativi del territorio.

L'attuale dispositivo, inoltre, raccoglie lo stimolo proveniente dal *Tavolo di confronto istituzionale sul sistema di accreditamento* e dal Gruppo Tecnico Regioni/Isfol/Tecnostruttura a sviluppare un sistema che garantisca "standard minimi comuni a livello nazionale"¹ finalizzati ad evitare un'eccessiva frammentazione dei differenti sistemi di accreditamento regionali.

I suddetti standard di qualità potranno essere progressivamente elevati e/o modificati in relazione ad eventuali cambiamenti del quadro di riferimento normativo (anche in tema di accreditamento delle strutture formative per l'obbligo di istruzione), alle caratteristiche del contesto socioeconomico e del sistema dell'offerta formativa locale anche in riferimento al nuovo sistema nazionale di standard minimi di qualità dei servizi formativi ed orientativi attualmente in fase di definizione.

Infine, il presente dispositivo va inteso come un ulteriore passo della Regione Lazio che, dopo l'“Istituzione dell'elenco delle sedi accreditate” (Direttiva 1510/02) prosegue in un processo per l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa che vedrà come prossimo traguardo la definizione di un *sistema per la valutazione/monitoraggio dei risultati raggiunti* dai soggetti accreditati. Tale sistema permetterà di misurare periodicamente le performance delle sedi operative accreditate a partire dagli indicatori definiti per l'accreditamento, opportunamente ponderati, e produrre una “certificazione di qualità” regionale dei soggetti stessi e delle loro sedi. Ciò consentirà la valorizzazione delle performance che superano le soglie minime dei requisiti stabiliti per l'accreditamento e supporterà la Regione Lazio nel predisporre azioni positive volte all'accrescimento dell'innovazione e della qualità dell'offerta formativa regionale.

¹ Proposta di definizione di un nuovo sistema di accreditamento approvato dalla IX Commissione il 5 Luglio 2007.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONE DI ACCREDITAMENTO

L'accreditamento è l'atto con cui l'Amministrazione regionale riconosce l'idoneità di soggetti pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti definiti nella presente direttiva, per realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione professionale e/o di orientamento finanziati con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale, delle leggi sulla parità e sulle pari opportunità, in un'ottica di qualità.

L'accreditamento si configura, inoltre, come l'atto con cui l'Amministrazione riconosce l'idoneità di soggetti pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti definiti nella presente direttiva, per chiedere l'autorizzazione a svolgere corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92.

I soggetti che avranno ottenuto tale idoneità (attraverso la procedura di accreditamento) dovranno presentare, presso le Amministrazioni provinciali competenti, richiesta di autorizzazione a svolgere corsi di formazione non finanziati di cui al Titolo V della legge regionale 23/92, secondo le modalità previste dalle stesse amministrazioni provinciali.

L'accreditamento ottenuto da un soggetto per la realizzazione di attività formative e/o orientative finanziate con fondi pubblici in uno o più ambiti e macrotipologie ha validità automaticamente anche come requisito per realizzare attività riconosciute ai sensi della legge regionale n. 23 del 25.2.1992 nello stesso ambito e macrotipologia.

Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, l'accreditamento non costituisce un requisito per l'accesso alle procedure di selezione messe in atto per l'assegnazione di finanziamenti, ma costituisce il vincolo per l'assegnazione dei finanziamenti stessi.

ART. 2 DISCIPLINA GIURIDICA

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Direttiva, si applica la normativa delineata nell'Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000 - Allegato A, nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/2001 e nell'Accordo Stato-Regioni del 2 agosto 2002, che qui si intendono integralmente richiamati.

Inoltre, per quanto concerne i soggetti autorizzati, per quanto non espressamente disciplinato nella presente Direttiva, si applicano la normativa delineata nella legge regionale n. 23 del 25.2.1992, titolo V, e le deliberazioni della Giunta regionale del 4 giugno 1996 n. 4572, del 29 ottobre 1996 n. 8681 e del 23 giugno 1998 n. 2833.

ART. 3 DESTINATARI

Destinatari della procedura di accreditamento sono i soggetti pubblici o privati che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali, espressamente dichiarati, l'attività di formazione e/o di orientamento, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Lazio e che intendano organizzare ed erogare attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate.

Inoltre, sono destinatari dell'Accreditamento i soggetti pubblici o privati, indipendentemente dalla propria natura giuridica, che abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali, espressamente dichiarati, l'attività di formazione, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Lazio e che intendano essere autorizzati dalla Regione Lazio allo svolgimento di corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92.

In particolare:

1. I soggetti, che richiedono l'accreditamento, sono tenuti ad applicare:

- a) per il personale dipendente, il/i contratto/i nazionale/i collettivo/i di lavoro applicabile/i oltre che eventuali contratti integrativi;
- b) per i lavoratori cosiddetti “atipici” e per i professionisti, il contratto di collaborazione/prestazione professionale e la normativa di riferimento;
- c) le disposizioni di legge riguardanti il collocamento dei disabili.

I soggetti che richiedono l'accreditamento per la macrotipologia “obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale” (si veda Art. 6) sono tenuti ad applicare, al personale dipendente impegnato nei percorsi “obbligo formativo/obbligo di istruzione”, il CCNL degli operatori della Formazione professionale convenzionata.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, tali soggetti dovranno essere organismi senza fini di lucro e che offrano servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.

2. Per i centri di formazione pubblici, titolare del processo di accreditamento è la singola struttura richiedente, considerata sede operativa.
3. Per i consorzi e le società consortili, che presentano domanda di accreditamento, i requisiti per l'accreditamento devono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o società consortile, anche tramite risorse che i soci mettono a disposizione del consorzio o società consortile attraverso apposite convenzioni.
4. Non sono tenuti all'accreditamento:
 - i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il personale dipendente;
 - le aziende e gli Enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
 - i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative.

ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA SEDE OPERATIVA

Per sede operativa si intende una struttura, con le caratteristiche appresso indicate, della quale il soggetto è in grado di attestare il possesso giuridico, caratterizzata da un assetto organizzativo che garantisca il presidio delle funzioni di direzione, gestione economico-amministrativa, definizione e analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione.

Il soggetto può disporre di più sedi operative composte da unità immobiliari localizzate nel territorio della Regione Lazio e disponibili in base a un titolo giuridicamente idoneo a comprovarne il possesso per il triennio successivo alla data di presentazione della domanda di accreditamento, nelle quali svolgere attività formative e/o di orientamento assicurando le relative funzioni amministrative.

Non è consentito, ai fini dell'accreditamento, che nella medesima sede operativa sia localizzato più di un soggetto accreditato.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo, le funzioni sopra elencate sono illustrate nella Tabella C (Allegato I). In strutture complesse le funzioni indicate possono essere assolte anche da livelli centrali o superiori del soggetto di appartenenza.

ART. 5 TIPOLOGIE DI ACCREDITAMENTO

L'accreditamento degli Enti si articola in:

- A.1) accreditamento in ingresso;
- A.2) accreditamento definitivo.

A.1) Accreditamento in ingresso

Possono richiedere l'accreditamento in ingresso i soggetti costituiti almeno 3 anni prima della data di presentazione della domanda di accreditamento:

- che non hanno svolto attività formative finanziate e/o cofinanziate con fondi pubblici nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento;

e/o

- autorizzati allo svolgimento di corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92 e privi dell'accreditamento di cui alla D.G.R. 1510/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti che richiedono l'accreditamento in ingresso non devono dimostrare il possesso dei requisiti relativi a:

- interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
- efficacia ed efficienza nei tre anni precedenti la domanda di accreditamento, in quanto non hanno realizzato (avviato e concluso) attività a finanziamento e/o cofinanziamento pubblico nel periodo di riferimento;
- volume dell'attività di formazione e/o orientamento derivante dai dati di bilancio degli ultimi tre anni.

L'accreditamento in ingresso ha durata triennale, salvo il verificarsi di uno dei casi di revoca (art. 16). Allo scadere dei tre anni dall'ottenimento dell'accreditamento in ingresso il soggetto può richiedere l'accreditamento definitivo, nelle modalità previste, o ripresentare domanda di accreditamento in ingresso.

L'accreditamento in ingresso avrà un volume di attività limitato rispetto all'accreditamento definitivo. Al soggetto con accreditamento in ingresso possono essere concessi finanziamenti in ciascun anno solare, con riferimento alla data dei provvedimenti di finanziamento, per:

- un monte ore non superiore alle 1200 ore di attività per l'ambito della formazione;
- un solo progetto per l'ambito dell'orientamento.

A.2) Accreditamento definitivo

Possono richiedere l'accreditamento definitivo i soggetti costituiti da almeno tre anni,

che hanno realizzato attività formativa e/o di orientamento finanziata o co-finanziata da fondi pubblici e che sono in grado di dimostrare il possesso di tutti i requisiti riportati nelle Tabelle Operative emanate con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di Formazione Professionale.

Possono, inoltre, richiedere l'accreditamento:

- a) i soggetti, costituiti da almeno tre anni, che hanno realizzato attività formative e/o di orientamento finanziate o co-finanziate da fondi pubblici in ATI con soggetti già accreditati, e che quindi possono dimostrare i requisiti relativi al criterio di efficacia e efficienza relativamente ai tre anni precedenti la domanda di accreditamento e le interrelazioni maturate con il territorio;
- b) i soggetti “di recente costituzione” nati per trasformazione (fusione, incorporazione, trasferimento) di enti, costituiti da almeno tre anni, che hanno usufruito, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di finanziamenti e/o cofinanziamenti pubblici per attività di formazione e/o orientamento e che quindi possono dimostrare i criteri relativi alle relazioni con il territorio e ai livelli di efficacia ed efficienza maturati da uno o più di questi.

In caso di mutamenti di ragione sociale, fusione, conferimenti o cessioni di ramo d'azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, deve essere garantita e rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis c.c.), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente. Ai fini dell'accreditamento, qualora nell'atto costitutivo del nuovo soggetto, o altro atto di acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetto/i precedenti, l'esperienza pregressa dei soggetti precedenti può essere riconosciuta al nuovo soggetto, il quale verrà considerato come già esistente.

ART. 6 AMBITI DELL'ACREDITAMENTO

L'accreditamento degli Enti concerne gli ambiti di attività relativi all'orientamento e alla formazione professionale (Obbligo formativo/Obbligo di Istruzione, Formazione Superiore, Formazione Continua). Questa suddivisione va però letta alla luce di un principio generale di riferimento, qual è oggi il *lifelong learning*, che sintetizza la molteplicità e la complessità della domanda di formazione cui le istituzioni sono tenute a rispondere. In tal senso il sistema di accreditamento riduce la distinzione dei requisiti tra le differenti

tipologie di formazione al fine di garantire un continuum di qualità della *performance* e si riserva la possibilità di condividere progressivamente, anche con le altre Regioni, una base comune di tipologie formative rispondenti alle esigenze di specifici profili di utenza.

- A) Per attività di **orientamento** si intendono: interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale finalizzati a promuovere e facilitare l'orientamento professionale e l'auto-orientamento, a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e di lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale, nonché al recupero della dispersione scolastica ed alla sperimentazione di attività di supporto nell'ambito dei percorsi connessi all'obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale. L'accreditamento viene rilasciato per le attività di orientamento citate e per le tipologie di destinatari richieste.

- B) Per attività di **formazione professionale** si intendono: interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza.

L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative, così come previste dall'art. 5 comma 3) del D.M. 166/2001:

1. **obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale:** comprende i servizi di formazione volti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione o fino al conseguimento di una qualifica professionale ed i percorsi di formazione esterna all'impresa per l'apprendistato svolto tra i 16 e i 18 anni di età;
2. **formazione superiore:** comprende la formazione post-obbligatoria, l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione relativa agli interventi all'interno e/o successivi ai cicli universitari e la formazione esterna all'impresa, per gli apprendisti di cui all'art. 50 del Dlgs. 276/2003;
3. **formazione continua:** comprende la formazione destinata a soggetti occupati, in Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità, a disoccupati e ad adulti per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché la formazione esterna all'impresa per gli apprendisti di cui all'art. 49 del Dlgs 276/2003.

I soggetti sono accreditati, per le attività di formazione, per una o più macrotipologie, in relazione ai sub-settori economici della classificazione ISFOL - ORFEO.

I percorsi formativi con prevalente utilizzo [> 30% della durata del corso, espressa in ore] di nuove tecnologie telematiche in grado di assicurare l'interazione tra uno o più docenti e la

platea dei discenti, nonché la rilevazione delle modalità e dei tempi di accesso ai materiali didattici (FAD), saranno disciplinati con specifici atti di questa Regione. In attesa di tali atti i suddetti percorsi formativi potranno essere erogati esclusivamente da soggetti accreditati in una delle macrotipologie di cui al punto B).

ART. 7 ACCREDITAMENTO PER UTENZE SPECIALI

L'accreditamento degli Enti per le attività di formazione e/o orientamento nell'area dello svantaggio viene rilasciato all'interno dell'ambito orientamento e/o di ogni macrotipologia formativa in relazione ai sub-settori economici della classificazione ISFOL-ORFEO. Rientrano nell'area dello svantaggio gli interventi di formazione e orientamento rivolti ad utenze speciali, quali:

- disabili fisici, psichici e sensoriali;
- detenuti ed ex-detenuti;
- minori a rischio e minori in ristrettezza;
- tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcoolisti ed ex-alcoolisti;
- immigrati;
- nomadi;
- soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;
- tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come “soggetti svantaggiati”.

Per gli interventi di formazione e orientamento rivolti ad utenze speciali, oltre ai requisiti previsti nell'ambito orientamento e/o in ogni macrotipologia formativa, sono previsti ulteriori requisiti che attengono:

- Le aule. Le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi;
- Le capacità professionali. Le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, i docenti e i tutor/orientatori devono avere esperienza almeno biennale in attività (non necessariamente finanziate) rivolte ad utenze speciali;
- Le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio. Vengono richiesti incontri periodici con la rete dei servizi sociali e per l'impiego.

CAPO II

CRITERI DI ACCREDITAMENTO

ART. 8 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Ai soggetti che fanno domanda di accreditamento viene richiesto di rispondere sia a dei **Requisiti di Ammissibilità** che a dei **Criteri**. Mentre i Requisiti di Ammissibilità riguardano solamente i soggetti, invece alcuni Criteri sono inerenti alle loro Sedi Operative.

A) Per quanto concerne i **Requisiti di Ammissibilità** (Tabella 0) a cui devono rispondere i soggetti richiedenti l'accreditamento per le macrotipologie Formazione superiore e Formazione continua, questi vanno intesi come presenza nello statuto della finalità formativa e di un volume di affari derivante dall'attività di formazione maggiore o uguale al 51% dell'attività complessiva, da valutare attraverso la media dei dati dei bilanci degli ultimi tre anni; la Regione si riserva la possibilità di ridurre al 30% la soglia di questo requisito per quei soggetti che dimostrino la loro specializzazione ed eccellenza in un ambito particolarmente specifico e/o innovativo.

Per la macrotipologia dell'obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale, detto volume di affari deve essere, invece, pari ad almeno il 70% dell'attività complessiva.

Non sono tenuti a dimostrare i requisiti di ammissibilità i soggetti di seguito riportati:

- Università statali e non statali legalmente riconosciute;
- scuole ed istituti professionali statali e paritari (ai sensi della legge 62/2000);
- i centri di formazione pubblici.

Tabella sintetica sui requisiti di ammissibilità

Tipologia di soggetti	Tipologia di formazione per cui si richiede l'accreditamento		
	Obbligo formativo e Obbligo di Istruzione	Formazione superiore	Formazione Continua
Organismi di Formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza nello statuto di finalità formative • Volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 70% dell'attività complessiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza nello statuto di finalità formative • Volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% dell'attività complessiva (30% per soggetti specializzati in uno specifico ambito) 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza nello statuto di finalità formative • Volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% dell'attività complessiva (30% per soggetti specializzati in uno specifico ambito)
Università statali e non statali legalmente riconosciute, scuole ed istituti professionali statali e paritari, centri di formazione pubblici	Esentati	Esentati	Esentati

B) Per quanto concerne i **Criteri di Accreditamento** a cui devono rispondere i soggetti richiedenti questi sono:

- Criterio “Affidabilità economica e finanziaria” (Tabella B);
- Criterio “Capacità gestionali e risorse professionali” (Tabella C);
- Criterio “Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate” (Tabella D)
- Criterio “Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio” (Tabella E).

C) Infine, per quanto riguarda le singole Sedi Operative queste devono rispondere al Criterio “Risorse infrastrutturali e logistiche” (Tabella A).

Tabella sintetica sui criteri per l'accreditamento: indicazione dei soggetti esclusi dall'onere della dimostrazione del rispetto dei criteri

Criteri per l'Accreditamento	Orientamento	Tipologia di formazione per cui si richiede l'accreditamento		
		Obbligo formativo e Obbligo di Istruzione	Formazione superiore	Formazione Continua
Affidabilità economica e finanziaria	Soggetti esentati: Università statali e non statali legalmente riconosciute, scuole ed istituti professionali statali e paritari, centri di formazione pubblici			
Capacità gestionali e risorse professionali	Soggetti esentati Università statali e non statali legalmente riconosciute e con certificazione di qualità Centri di Formazione Pubblici	Centri di Formazione Pubblici	Soggetti esentati Università statali e non statali legalmente riconosciute e con certificazione di qualità Centri di Formazione Pubblici	Centri di Formazione Pubblici
Efficienza ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate				
Interrelazioni mature con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio	Soggetti esentati Università statali e non statali legalmente riconosciute Centri di Formazione Pubblici	Centri di Formazione Pubblici	Soggetti esentati Università statali e non statali legalmente riconosciute Centri di Formazione Pubblici	Centri di Formazione Pubblici
Risorse infrastrutturali e logistiche				

Costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti richiesti l'invio telematico e la messa a disposizione durante l'audit della documentazione e/o delle informazioni previste, per ciascun criterio, nelle tabelle operative.

Laddove il soggetto risulti in possesso di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) o di altri sistemi di qualità della formazione riconosciuti a livello europeo - nella logica della semplificazione amministrativa e della messa a valore degli investimenti compiuti dal soggetto richiedente - saranno previste modalità semplificate di audit.

Al soggetto si richiede, infine, di adottare adeguate misure al fine di garantire la tutela dei dati personali così come previsto dal D.Lgs. n° 196/2003 e dal DM n. 305 del 7/12/2006 allorquando applicabile. La conformità delle misure adottate sarà valutata durante gli audit.

Il soggetto che intende accreditarsi con più sedi operative dovrà presentare una domanda unica di accreditamento e dimostrare per ogni sede operativa i requisiti di cui al punto c) del presente articolo.

ART. 9 RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE

Il criterio “Risorse infrastrutturali e logistiche” ha lo scopo di accertare l’esistenza di risorse infrastrutturali e logistiche della sede operativa, indispensabili per l’erogazione di servizi formativi e/o orientativi.

Ogni unità immobiliare deve disporre di:

- a) spazi minimi per almeno 50 mq netti di superficie destinati alle funzioni di governo (direzione, amministrazione, segreteria, presidio dell’erogazione dei servizi e accoglienza dell’utenza), ai percorsi e ai servizi igienici. Tali spazi dovranno essere comunque commisurati al numero di lavoratori secondo la normativa vigente;
- b) spazi per la didattica, con le seguenti specificazioni:

- se sede formativa

1. un’aula didattica, per un minimo di 26 mq;
2. un’aula informatica, per un minimo di 26 mq, dotata di un’attrezzatura minima in ragione di 1 PC ogni 2 allievi;
3. ove necessario, laboratori con relativa strumentazione, adeguati agli indirizzi formativi di settore in base alla classificazione ISFOL-ORFEO nei quali il soggetto intende operare, secondo quanto specificato nei bandi di gara;

- se sede di orientamento

1. un’aula, per un minimo di 22 mq, per la realizzazione di incontri e di seminari;
2. un ufficio per colloqui individuali, di almeno 10 mq;
3. un locale, di almeno 10 mq, per la consultazione di banche dati con una dotazione minima di 2 personal computer collegati ad Internet.

Le sedi orientative accreditate anche come sedi formative non hanno la necessità di soddisfare il punto 1.

Il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività formative, nella singola aula viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, garantendo almeno 2 mq di superficie utile per persona.

La sede operativa deve prevedere i relativi servizi igienici, dimensionati nel rispetto delle normative vigenti e in base al numero di partecipanti per il quale si intende adibire gli spazi e deve essere priva di barriere architettoniche.

Gli interventi formativi rivolti a detenuti possono essere svolti anche presso il luogo di detenzione.

Gli uffici adibiti alla direzione e amministrazione possono essere localizzati anche ai livelli centrali o superiori del soggetto di appartenenza.

La **dotazione infrastrutturale minima** della sede operativa deve prevedere:

- apposita segnaletica (targa), in spazio visibile all’utenza, riportante la denominazione del soggetto, eventuale logo, recapiti telefonici, orario di apertura al pubblico e il provvedimento regionale di accreditamento con gli estremi (numero del provvedimento, data di rilascio, tipologia di accreditamento);
- una linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax;
- una connessione ad internet, un indirizzo e-mail ed un sito o una pagina web; i centri di formazione pubblici possono fare riferimento al sito istituzionale;
- un PC ed uno scanner digitale per le attività amministrative e contabili.

La sede operativa deve inoltre poter disporre del kit per la firma digitale (composto da una smart card e dal software Dike, disponibili presso la C.C.I.A.A., e da un lettore riconosciuto come compatibile dalla C.C.I.A.A.), che è a titolarità del legale rappresentante del soggetto o di altra persona fisica avente procura o diritto di firma e pertanto può essere utilizzato da più sedi operative facenti capo al medesimo soggetto.

I requisiti infrastrutturali minimi dei locali e la dotazione logistica della sede operativa dovranno essere certificati dai documenti riportati in Tabella A, sia per la formazione che per l’orientamento.

ART. 10 AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il criterio “Affidabilità economica e finanziaria” ha lo scopo di accertare quanto riportato nella Tabella B, sia per la formazione che per l’orientamento.

Non sono tenuti a dimostrare i requisiti relativi al criterio “Affidabilità economica e finanziaria” i soggetti di seguito riportati:

- Università statali e non statali legalmente riconosciute;

- scuole ed istituti professionali statali e paritari (ai sensi della legge 62/2000);
- i centri di formazione pubblici.

ART. 11 CAPACITÀ GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI

Il criterio “Capacità gestionali e risorse professionali” ha lo scopo di verificare la capacità del soggetto di presidiare i processi di produzione dei servizi di formazione e orientamento. Tale criterio permette di rilevare la capacità complessiva del soggetto di governare i diversi processi di lavoro (direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione) e dunque la sua capacità gestionale (vedi Tabella C). Poiché in tali processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle persone che li realizzano, una delle condizioni principali che concorrono al governo dei processi stessi è costituita dalla qualità delle credenziali professionali possedute dagli operatori.

La Tabella C prevede quindi tre tipologie di requisiti, relativi a:

- 1) garanzia, da parte del soggetto, della qualità dei processi di lavoro e dello sviluppo professionale di tutte le risorse umane impegnate (C.1, C.2, C.3, C.4);
- 2) credenziali degli operatori che ricoprono la funzione di responsabile di processo (C.5-C.19);
- 3) credenziali dei docenti e dei tutor (C.20-C.28).

Le credenziali di cui al punto 2) vengono valutate, attraverso il Dossier individuale (il cui modello è disponibile sul sito <http://accreditamento.sirio.regione.lazio.it>), in fase di accreditamento e attengono esclusivamente agli operatori che ricoprono le funzioni di responsabile di processo. Tali funzioni possono essere garantite da esperienze professionali pregresse maturate in più sedi e con rapporti di lavoro diversi e anche part-time.

Appare comunque opportuno, per garantire il presidio dei processi in maniera continuata, che un singolo operatore possa svolgere fino ad un massimo di tre funzioni di responsabilità (limitate a 2 per chi svolge la funzione di presidio di direzione), di cui alla Tabella C, (ciò non significa che l'operatore non possa svolgere anche altri ruoli, che devono però essere distinti dalle funzioni di presidio di processo per le quali vengono richieste le credenziali ai fini dell'accreditamento). Inoltre i responsabili del presidio del processo di direzione e del presidio del processo di erogazione non possono svolgere tali funzioni in più di un soggetto formativo.

Le credenziali di cui al punto 3) vengono verificate, attraverso il Curriculum Vitae, in fase di audit con riferimento ai docenti e ai tutor/orientatori impegnati nei percorsi formativi a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente Direttiva.

Relativamente ai docenti, ulteriori requisiti sono specificati negli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti di attività formative.

Per quanto riguarda le qualifiche dei docenti ai fini dell'accreditamento per la macrotipologia Obbligo formativo/Obbligo di istruzione si richiede l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una esperienza triennale o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale.

Si fa comunque riferimento al CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di formazione per l'Obbligo formativo/Obbligo di istruzione.

Dal momento che tutte le risorse umane impegnate nei processi di lavoro contribuiscono alla qualità del servizio erogato, per tali risorse il soggetto deve prevedere un Piano di sviluppo professionale da aggiornare annualmente. Nell'attuazione del Piano di sviluppo professionale del proprio personale i soggetti possono fare riferimento anche alla nuova offerta formativa pubblica *on line* “Sistema Permanente di Formazione on line” predisposta dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con la collaborazione di Iisfol e Italia Lavoro.

Non sono tenute a dimostrare il criterio “Capacità gestionali e risorse professionali” le università statali e non statali legalmente riconosciute, qualora richiedano l'accreditamento per l'orientamento e/o la formazione superiore e siano in possesso di una certificazione di qualità.

Non sono altresì tenuti a dimostrare i requisiti relativi al criterio “Capacità gestionali e risorse professionali” i “centri di formazione pubblici”.

ART. 12 EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE

Il criterio “Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate” ha lo scopo di garantire la capacità del soggetto di realizzare attività di formazione e/o di orientamento con buona qualità e quantità dei risultati, di ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione e di produrre gli impatti socio-economici desiderati.

Il criterio di cui al presente articolo è specificato nella Tabella D, sia per la formazione che per l'orientamento. Il requisito va calcolato con riferimento alle attività concluse nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento. Si

considera conclusa l'attività formativa e/o di orientamento per la quale il soggetto attuatore ha presentato alla Direzione regionale competente in materia di formazione il relativo rendiconto.

I soggetti sono tenuti a monitorare il percorso formativo, orientativo e lavorativo dei partecipanti alle attività formative, fino al sesto mese successivo al termine delle attività ed a comunicare annualmente gli indici di efficacia ed efficienza. Allo scopo di dimostrare nella fase di audit i livelli di efficacia ed efficienza riportati in Tabella D, i soggetti sono tenuti a compilare le apposite schede predisposte dalla Regione Lazio (disponibili sul sito <http://accreditamento.sirio.regione.lazio.it>) e riportanti le informazioni relative ai percorsi formativi, orientativi e lavorativi dei partecipanti alle attività di formazione e/o orientamento svolte l'anno precedente.

ART. 13 INTERRELAZIONI MATURETE CON IL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO PRESENTE SUL TERRITORIO

Il criterio “Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio” ha lo scopo di garantire il radicamento sul territorio del soggetto.

Per il rispetto di questo criterio si fa riferimento ai requisiti riportati nella Tabella E, sia per la formazione che per l'orientamento.

Non sono tenute a dimostrare il criterio “Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio” le università statali e non statali legalmente riconosciute, qualora richiedano l'accreditamento per l'orientamento e/o la formazione superiore.

Non sono altresì tenuti a dimostrare i requisiti relativi al criterio “Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio” i “centri di formazione pubblici”.

CAPO III

IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

ART. 14 MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Il processo di accreditamento intende favorire una selezione dinamica dei soggetti che si candidano per la gestione di attività di formazione e orientamento, senza precludere la possibilità di ingresso nel sistema regionale di nuovi soggetti qualificati.

La procedura per la richiesta di accreditamento è telematica e consente di presentare domanda in ogni periodo dell'anno. L'accesso al sistema di accreditamento prevede, infatti, l'utilizzo di procedure telematiche, al fine di:

- rendere accessibile la procedura di accreditamento ad un'ampia gamma di utenti indipendentemente dalla loro collocazione geografica sul territorio della Regione Lazio;
- accelerare e snellire i tempi e le procedure;
- minimizzare gli spostamenti e i relativi impatti economici, sociali ed ambientali.

A tal fine è stato predisposto un sito web dedicato, presso l'indirizzo <http://accreditamento.sirio.regione.lazio.it>, destinato ad accogliere e gestire il processo di accreditamento. Nel sito sono disponibili e scaricabili modelli e facsimili delle domande necessari per la procedura di accreditamento e le informazioni utili a guidare il soggetto nel processo.

Al fine di rendere possibile la procedura telematica, si prevede la firma digitale della domanda e dei documenti allegati. Per la presentazione della domanda i soggetti devono avvalersi esclusivamente della procedura presente nel sito citato, le cui modalità di funzionamento sono definite nel sito stesso.

ART. 15 PROCEDURE DELL'ACREDITAMENTO

Il soggetto responsabile del procedimento è la Regione Lazio.

La Regione Lazio si può avvalere di organismi esterni a supporto delle funzioni di istruttoria delle nuove domande di accreditamento, di mantenimento e di richiesta di variazioni oltre alle funzioni di svolgimento delle visite di audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni, mantenendo una funzione di presidio sul processo di accreditamento.

Le procedure per l'accreditamento sono di quattro tipi:

- 1) PROCEDURA PER IL PRIMO RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO IN INGRESSO O DEFINITIVO;
- 2) PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO;
- 3) PROCEDURA PER LE VARIAZIONI;
- 4) PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DA ACCREDITAMENTO IN INGRESSO A DEFINITIVO.

Per ciascuna delle suddette procedure, è previsto l'inoltro telematico di documenti ed informazioni le cui tipologie e modalità di trasmissione sono esplicitate nel sito <http://accreditamento.sirio.regione.lazio.it>.

1) PROCEDURA PER IL PRIMO RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO IN INGRESSO O DEFINITIVO

a) Registrazione del soggetto

Il percorso per la presentazione della domanda inizia con la registrazione informatizzata del soggetto richiedente e la sottoscrizione digitale dei dati inseriti. Alla fine del percorso di registrazione il sistema in automatico genera un codice, necessario per accedere alla propria Area Riservata.

b) Presentazione telematica della domanda di accreditamento

La presentazione della domanda consiste nella compilazione dell'apposito formulario e nell'invio telematico dei documenti richiesti. Gli Enti dovranno produrre documentazione autocertificata ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445.

Il soggetto compila una sola domanda, con la specificazione della tipologia, delle sedi operative con indicati i rispettivi ambiti, delle macrotipologie formative e delle utenze speciali per le quali richiede l'accreditamento.

La direzione regionale competente in materia di formazione assicura adeguato supporto tecnico e assistenza nella compilazione telematica delle domande.

c) Istruttoria (analisi documentale e audit)

Una volta completato l'invio di tutta la documentazione, il sistema accetta la procedura di inoltro della domanda di accreditamento, fissandone la data e registrandola nell'Area Riservata del soggetto, dove può essere visualizzata.

In assenza di difformità e/o carenze, a seguito dell'analisi documentale svolta, entro 90 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda, si procede all'audit in loco.

In caso di errata compilazione del formulario e/o inidoneità/carenze della documentazione richiesta, la domanda viene rigettata specificandone le difformità e/o carenze riscontrate.

Qualora l'errata compilazione e/o inidoneità/carenza riscontrata riguardi la documentazione relativa ad una sola delle sedi per cui un dato soggetto ha richiesto l'accreditamento, la domanda viene accettata per le sedi su cui la documentazione è rispondente alle richieste. Qualora sia solo una la sede per cui è richiesto l'accreditamento e la documentazione risulti inidonea/carente la domanda verrà rigettata.

L'Ente tuttavia potrà riproporre in qualsiasi momento la richiesta di accreditamento ripresentando all'uopo nuova domanda.

d) Valutazione dell'esito finale dell'istruttoria

Il Direttore regionale competente in materia di formazione, sulla base dei rapporti di audit, adotta il provvedimento definitivo di accoglimento o diniego della richiesta di accreditamento del soggetto.

e) Rilascio dell'accreditamento

I soggetti che ottengono l'accreditamento e le loro sedi operative vengono inseriti nell'elenco regionale degli enti accreditati con specificazione degli ambiti, delle macrotipologie, delle utenze speciali e, nel caso di accreditamento in ingresso, della scadenza del provvedimento di accreditamento.

2) PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Durante il periodo di validità dell'accreditamento i soggetti sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data dal rilascio dell'accreditamento, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza, come previsto nelle tabelle operative.

La Direzione regionale competente in materia di formazione provvede annualmente a verificare, anche con audit a campione, il mantenimento dei requisiti.

In presenza di difformità non sostanziali e/o difformità sanabili relative ad elementi accidentali e accessori della documentazione inviata, la Direzione regionale competente in materia di formazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto le integrazioni necessarie da inviare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la revoca dell'accreditamento. Nel caso di documentazione irregolare e/o difforme l'accreditamento sarà revocato.

3) PROCEDURA PER LE VARIAZIONI

Qualora, durante il periodo di validità dell'accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell'accreditamento, il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti mediante registrazione sul sistema telematico. La Direzione regionale competente in materia di formazione si riserva di effettuare audit a campione per la verifica della permanenza dei requisiti.

4) PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DA ACCREDITAMENTO IN INGRESSO A DEFINITIVO

I soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento in ingresso e intendono passare all'accreditamento definitivo, devono inviare, pena la decadenza, almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'accreditamento stesso, la relativa documentazione integrativa.

ART. 16 CASI DI SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

I soggetti accreditati sono sottoposti a revoca dell'accreditamento nei seguenti casi:

- mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi

effetto sui requisiti dell'accreditamento;

- carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme definite dalla Regione Lazio, per la gestione e la rendicontazione delle attività formative ed orientative finanziate con risorse pubbliche;
- mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione Lazio per sanare variazioni intervenute ad inficiare i requisiti che hanno permesso l'ottenimento dell'accreditamento in ingresso o definitivo;
- chiusura della sede operativa;
- liquidazione volontaria o fallimento del soggetto;
- dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile (sull'accreditamento e sulla gestione delle attività finanziate);
- quando gravi o reiterate carenze, riscontrate dal soggetto pubblico responsabile della gestione delle attività finanziate dalla Regione Lazio, rispetto alla qualità ed alla gestione delle attività di formazione e orientamento, possono prefigurare un carente presidio di funzioni che rappresentano requisito per l'accreditamento.

In caso di revoca dell'accreditamento la direzione regionale competente in materia di formazione, decide in merito all'eventuale prosecuzione delle attività fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell'utenza.

Sospensione dell'accreditamento

La Direzione Regionale competente in materia di formazione, contestualmente all'avvio del procedimento di revoca, provvede, previa comunicazione al soggetto, a sospendere l'accreditamento.

In ogni caso l'accreditamento può essere temporaneamente sospeso in presenza di elementi tali da compromettere l'affidabilità del soggetto con riferimento ai principi della sana gestione e della qualità dell'attività erogata. La sospensione, comunque, non potrà avere una durata superiore a 90 giorni, decorsi i quali, la direzione regionale competente in materia di formazione emette provvedimento di revoca o di conferma dell'accreditamento stesso.

ART. 17 ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI ACCREDITATI E DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

I soggetti accreditati e le loro sedi operative, con la specifica degli ambiti, della macrotipologia, delle utenze speciali e del sub-settore economico di accreditamento, sono inseriti in un apposito *“Elenco regionale dei soggetti accreditati”*, tenuto ed aggiornato dalla Direzione Regionale competente in materia di formazione e pubblicato sul sito <http://accreditamento.sirio.regione.lazio.it>.

Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti è data comunicazione al Ministero del Lavoro, al fine dell'inserimento dei soggetti e delle loro sedi in un elenco nazionale.

I soggetti accreditati ai sensi della presente direttiva, già autorizzati o che intendano richiedere l'autorizzazione regionale per la realizzazione di corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92, saranno inseriti in un apposito *“Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di corsi privati non finanziati”* tenuto dalla Direzione Regionale competente in materia di formazione.

ART. 18 Sperimentazione del modello operativo

La Direzione Regionale competente in materia di formazione, eventualmente anche con l'assistenza tecnica dell'ISFOL, attiva un gruppo di monitoraggio del modello operativo, al fine di verificarne l'impatto sulla qualità dei servizi erogati dai soggetti attuatori, nell'ottica di garantire centralità all'utente nei processi di miglioramento continuo dell'offerta formativa regionale.

La Regione Lazio, inoltre, nell'attuazione del proprio sistema di accreditamento, supporta i soggetti accreditandi attraverso specifiche azioni informative e di assistenza (anche attraverso un servizio di *helpdesk* on-line che risponderà a quesiti e fornirà informazioni tramite un *account* di posta elettronica), finalizzate ad accompagnare i soggetti nel percorso di accreditamento.

ART. 19 NORME TRANSITORIE

Il sistema informativo per la presentazione della richiesta di accreditamento viene attivato contestualmente alla data di pubblicazione sul BURL della presente Direttiva.

Tutti i soggetti accreditati secondo il modello adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 1510/2002 e modificato con D.G.R. 1687/2002, che non siano stati oggetto di procedimenti di revoca, devono provvedere, pena la revoca, ad effettuare entro 90 giorni dall'attivazione del sistema informativo la procedura di accreditamento ai sensi della presente direttiva.

I soggetti autorizzati dalla Regione Lazio allo svolgimento di attività formativa non finanziata, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92, dovranno provvedere, pena la revoca dell'autorizzazione, ad effettuare, entro 180 giorni dall'attivazione del sistema informativo, la procedura di accreditamento ai sensi della presente direttiva.

Possono chiedere l'accreditamento in ingresso i soggetti pubblici e privati costituiti da meno di tre anni prima della data di entrata in vigore della presente Direttiva, già in possesso di autorizzazione regionale di cui al Titolo V della legge regionale 23/92, ovvero, che hanno presentato richiesta in tal senso presso le amministrazioni provinciali entro il 30 settembre 2007.

Nelle more della definizione della disciplina nazionale sui criteri minimi di accreditamento possono fare richiesta di accreditamento per la macrotipologia dell'obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale unicamente i centri pubblici o privati che già erogano formazione per l'obbligo formativo/obbligo di istruzione e che operano in regime di convenzione e/o dipendenza dall'Amministrazione provinciale.